

**Legge**  
**sugli onorari dei magistrati**  
del 14 maggio 1973 (stato 12 dicembre 2025)

IL GRAN CONSGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 giugno 1972 n. 1836 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Onorario dei magistrati**

**Art. 1<sup>1</sup>** L'onorario annuo dei magistrati è così stabilito:

1. Giudici del Tribunale di appello: fr. 214'908.00
2. Procuratore generale: fr. 213'242.00
3. Procuratori generali sostituti: fr. 208'244.00
4. Giudici dei provvedimenti coercitivi: fr. 208'244.00
5. Procuratori pubblici: fr. 204'912.00
6. Sostituti Procuratori pubblici: fr. 166'595.00
7. Pretori, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di espropriazione e magistrato dei minorenni: fr. 197'415.00
8. Sostituto magistrato dei minorenni: fr. 166'595.00
9. Pretore aggiunto: fr. 144'938.00.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Gli stipendi dei magistrati sono adeguati all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo in base a quanto previsto agli art. 5 e 44 della LStip.

<sup>3</sup>È escluso il premio per prestazioni eccezionali dell'art. 18 della LStip.

**Art. 1a<sup>3</sup>** I magistrati che viaggiano per ragioni di servizio ricevono le indennità previste per i dipendenti dello Stato, con diritto, per l'indennità di viaggio, al costo del biglietto di I. classe in ferrovia e in battello.

**Indennità<sup>4</sup>**

**Art. 2<sup>5</sup>** Il Procuratore generale sostituto ha diritto all'onorario del Procuratore generale se supplisce quest'ultimo per un periodo di tempo continuo superiore a un mese.

**Indennità ai supplenti**

**Art. 3<sup>6</sup>** <sup>1</sup>I supplenti del Tribunale di appello, il presidente e il suo supplente non magistrati e i membri e i loro supplenti del Tribunale dei minorenni hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di fr. 400.-- per ogni giornata di lavoro e di fr. 200.-- per ogni mezza giornata.<sup>7</sup>

<sup>2</sup>Se liberi professionisti, riscuotono una diaria di fr. 800.-- rispettivamente di fr. 400.-- per ogni mezza giornata.

<sup>3</sup>La trasferta corrisponde al costo del biglietto di ferrovia di I<sup>a</sup> classe.

<sup>4</sup>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per analogia ai membri del Consiglio di disciplina notarile, delle Commissioni esaminatrici in materia di avvocatura e di notariato, ai membri del Consiglio della magistratura che non ricoprono la carica di magistrato, nonché ai membri della Commissione di esperti indipendenti, preposta all'esame e al preavviso delle candidature per l'elezione dei magistrati di nomina parlamentare.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 90; precedenti modifiche: BU 1973, 105; BU 1986, 10; BU 1987, 376; BU 1991, 216; BU 1992, 349; BU 2000, 282; BU 2002, 128; BU 2006, 280; BU 2007, 12; BU 2010, 252 e 318.

<sup>2</sup> Cpv. modificato dalla L 6.10.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 338.

<sup>3</sup> Art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; precedente modifica: BU 1987, 376.

<sup>4</sup> Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.

<sup>5</sup> Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.

<sup>6</sup> Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 285.

<sup>7</sup> Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 333; precedente modifica: BU 2007, 12.

<sup>8</sup> Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall'8.11.2002 - BU 2002, 374.

**Compenso ai giudici di pace**

**Art. 4<sup>9</sup>** I Giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti del proprio circolo, secondo i risultati dell'ultimo censimento federale della popolazione:

fino a	5 000	abitanti	fr. 7 500.-
5 001 -	10 000	abitanti	fr. 9 500.-
10 001 -	15 000	abitanti	fr. 13 000.-
15 001 -	20 000	abitanti	fr. 18 500.-
oltre	20 000	abitanti	fr. 23 500.-

I supplenti dei Giudici di pace nei circoli con una popolazione inferiore ai 10 000 abitanti ricevono un'indennità annua di fr. 1000.-; in quelli da 10 000 a 20 000 abitanti fr. 1900.-; in quelli con oltre 20 000 fr. 2800.-. Il Consiglio di Stato può concedere indennità straordinarie ai supplenti dei Giudici di pace se giustificate dalla particolare intensità e durata dell'attività svolta.

**Indennità di rincarò**

**Art. 4a<sup>10</sup>** Ai giudici di pace e ai loro supplenti è accordata ogni anno una indennità di rincarò da calcolare secondo i criteri vevoli per gli impiegati dello Stato e da versare alla fine dell'anno.

**Gratificazione per anzianità di carica**

**Art. 4b<sup>11</sup>** A partire dal quindicesimo anno di attività e, successivamente, ogni cinque anni, ai Giudici di pace e ai supplenti dei Giudici di pace può essere accordata una gratificazione pari a un decimo dell'indennità annua.

**Assessori giurati di primo grado****e di appello<sup>12</sup>**

**Art. 5<sup>13</sup>** Gli assessori-giurati di primo grado e di appello hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad un'indennità calcolata secondo le disposizioni sulle indennità concernenti le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

**Divieto di percepire altri emolumenti**

**Art. 6** Gli onorari stabiliti da questa legge escludono qualsiasi altro emolumento, indennità o partecipazione non prevista da una legge.

**Art. 7** ...<sup>14</sup>

**Diritto applicabile**

**Art. 8** <sup>1</sup>Le norme contenute nella legge sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati indicati all'art. 1 in quanto riguardano:<sup>15</sup>

- l'orario d'ufficio, le assenze per malattie, infortunio, servizio militare e la corrisponsione dal relativo stipendio;
- le indennità per i figli e le indennità ai superstiti;<sup>16</sup>
- l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali;
- le modalità di pagamento dell'onorario.

<sup>2</sup>L'epoca della nomina, la durata della carica, le attribuzioni, nonché le norme disciplinari applicabili ai magistrati, sono determinate dalle leggi e dai regolamenti speciali.

**Art. 9** Nel corso dell'anno civile i magistrati hanno diritto a un mese di vacanza. Le modalità per la distribuzione delle vacanze sono fissate d'accordo con il Dipartimento di giustizia, per i magistrati dell'ordine civile e penale, ritenuto che abbiano luogo durante le ferie.

<sup>9</sup> Art. modificato dalla L 9.3.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 105; precedente modifica: BU 1975, 87.

<sup>10</sup> Art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; precedente modifica: BU 1975, 87.

<sup>11</sup> Art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; precedente modifica: BU 1987, 105.

<sup>12</sup> Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72.

<sup>13</sup> Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72; precedenti modifiche: BU 2010, 252 e 532.

<sup>14</sup> Art. abrogato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 252.

<sup>15</sup> Frase modificata dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.

<sup>16</sup> Lett. modificata dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 177; precedenti modifiche: BU 1987, 376; 1995, 237 e 297.

**Attribuzione di nuovi compiti**

**Art. 10** I magistrati non hanno diritto a indennità particolari a causa delle modificazioni delle funzioni o degli oneri introdotti in forma di legge.

**Indennità di uscita per mancata rielezione**

**Art. 10a**<sup>17</sup> 1In caso di mancata rielezione, il magistrato ha diritto ad un'indennità di uscita.

2L'indennità corrisponde a tante volte l'ultimo onorario mensile quanti sono gli anni interi di funzione prestata.<sup>18</sup>

3Se la durata in carica è di almeno 15 anni e il magistrato ha compiuto 45 anni, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, questi ha diritto ad una rendita corrispondente al 2% dell'onorario assicurato presso l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino per ogni anno di funzione prestata, ritenuto un massimo del 60%. La rendita è aumentata del supplemento figli corrispondente al 10% della pensione d'invalidità, e del supplemento sostitutivo AVS/AI corrispondente all'80% della rendita AVS massima, conformemente al regolamento di previdenza dell'Istituto.

4Le prestazioni complessive previste dal cpv. 3 sono versate sino al compimento dei 60 anni.

**Norme abrogative**

**Art. 11** La presente legge abroga quella del 9 novembre 1954 sugli onorari dei magistrati dell'Ordine giudiziario e ogni altra disposizione incompatibile.

**Art. 11a** ...<sup>19</sup>

**Entrata in vigore**

**Art. 12** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1972.

Pubblicata nel BU **1973**, 101.

<sup>17</sup> Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 636; precedente modifica: BU 1995, 237 e 297.

<sup>18</sup> Cpv. modificato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 177.

<sup>19</sup> Art. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1991, 216; BU 1995, 237.